



*Termine di referendum: 18 gennaio 2024*

---

## **Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue)**

### **Modifica del 29 settembre 2023**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale del 19 agosto 2022<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 16 dicembre 2022<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 15 dicembre 2000<sup>3</sup> sugli agenti terapeutici è modificata come segue:

*Inserire dopo il titolo del capitolo 2 sezione 6*

**Art. 33a**      Gratuità della donazione di sangue

<sup>1</sup> È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.

<sup>2</sup> Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:

- a. il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;
- b. il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;
- c. un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.

<sup>1</sup> FF 2022 2348

<sup>2</sup> FF 2022 3169

<sup>3</sup> RS 812.21

*Art. 35 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all'articolo 33a.

*Art. 36 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.

*Art. 41, rubrica*

Altre prescrizioni in materia di sicurezza

*Art. 86 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- c. utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l'idoneità del donatore, l'esame obbligatorio, l'obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell'articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza;

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023

Termine di referendum: 18 gennaio 2024